



UFFICI DI PROSSIMITÀ

la giustizia più vicina ai cittadini

**Servizio pubblico di informazione
e assistenza per la volontaria giurisdizione**

**IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: DISCIPLINA E
ARCHITETTURA**

Arianna Toniolo



Agenda della giornata

1. Cos'è il Processo Civile Telematico (PCT)
2. Normativa PCT di base
3. Il vocabolario del Processo civile telematico
4. Flusso di deposito
5. Errori
6. Comunicazioni dall'ufficio giudiziario
7. Consultazione



Cos'è il Processo Civile Telematico (PCT)

Il Processo Civile Telematico è una «riforma» del processo civile basato su una infrastruttura **informatica gestita** dal Ministero della Giustizia: un **sistema informativo integrato dell'ufficio giudiziario** che utilizza le tecnologie informatiche e telematiche **per la trasmissione e la gestione degli atti del processo civile**.

Dal 2009 a ora si è passato gradualmente dalla sperimentazione milanese a:

- Dal **2014** è obbligatorio per gli atti depositati dalle parti nei procedimenti in **Tribunale**
- Dal **2015** è obbligatorio per gli atti depositati dalle parti nei procedimenti in **Corte d'Appello**
- Dal **2023** è obbligatorio per gli atti di Cassazione, **Giudice di Pace** e **Tribunale per i Minorenni e per tutti i depositi dei Giudici**



Normativa PCT di base

Codice Amministrazione Digitale

D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 - pubblicato nella G.U. n° 89 del 18-04-2011

Specifiche Tecniche ex art. 34 DM 44/2011 – Provvedimento 7 agosto 2024 (con rettifica 30 ottobre 2024)

Dove posso recuperare tutte le informazioni?



Il vocabolario del Processo civile telematico



Fascicolo
informatico

Il **fascicolo informatico** contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico nel rispetto di quanto stabilito dal [codice dell'amministrazione digitale](#) e dalla disciplina processuale

Il portale dei servizi telematici: *piattaforma informatica* che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizi



**Portale dei Servizi Telematici
del Ministero della Giustizia**

Servizi Online Uffici Giudiziari



Registro generale
Indirizzi elettronici

Registro generale degli indirizzi elettronici è Il registro gestito dal Ministero della giustizia, che contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati



Il vocabolario del Processo civile telematico



L'atto del procedimento civile in forma di documento informatico, da depositare telematicamente nell'ufficio giudiziario, deve rispettare i seguenti requisiti:

- L'atto (**principale**) del procedimento civile in forma di documento informatico, da depositare telematicamente nell'ufficio giudiziario, deve rispettare i seguenti requisiti:
- a) è in formato PDF o PDF/A;
 - b) è privo di elementi attivi;
 - c) è ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna
 - e) è privo di protezione di password;
 - f) nel procedimento civile è corredato da un file in formato XML, ed è sottoscritto digitalmente



Il vocabolario del Processo civile telematico



I **documenti** informatici allegati, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:

- a) documenti impaginati - PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf).
- b) Immagini raster - JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif), DICOM (.dcm).
- c) Video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi).
- d) Audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).
- e) Testo - TXT (.txt).
- f) Ipertesto - XML Extended markup language (.xml), HTML (.html, .htm).
- g) Posta elettronica - eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti
- h) Posta elettronica - .msg, anche se contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) a g).
- i) Formato compresso: è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti alle lettere precedenti: .zip, .rar, .arj



Busta telematica



- Nel procedimento civile l'atto in forma di documento informatico e gli allegati di cui all'articolo 16, sono trasmessi dai soggetti abilitati esterni mediante la posta elettronica certificata di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. 2.
- L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta "busta telematica", ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici);
- La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a **60 Megabyte**.
- La busta telematica viene trasmessa all'ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati



UFFICI DI PROSSIMITÀ

la giustizia più vicina ai cittadini

Servizio pubblico
di informazione
e assistenza per la
volontaria giurisdizione

Flusso di deposito





Errori

- a) **WARN (WARNING):** anomalia **non** bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto);
- b) **ERROR:** anomalia bloccante che si verifica in tutti i casi nei quali è necessario un **intervento della cancelleria** al fine di consentire l'accettazione dell'atto;
- c) **FATAL:** anomalia bloccante, eccezione non gestita **o non gestibile** (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).



Comunicazioni dall'Ufficio

Articolo 21

(Comunicazioni e notificazioni per via telematica)

1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall'ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell'utente privato destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD; il formato del messaggio è riportato nell'Allegato 8; la comunicazione o notificazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è riportato nell'Allegato 4).
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all'articolo 12, provvede ad effettuare una copia per immagine in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è conservata nel fascicolo informatico.
3. Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni.

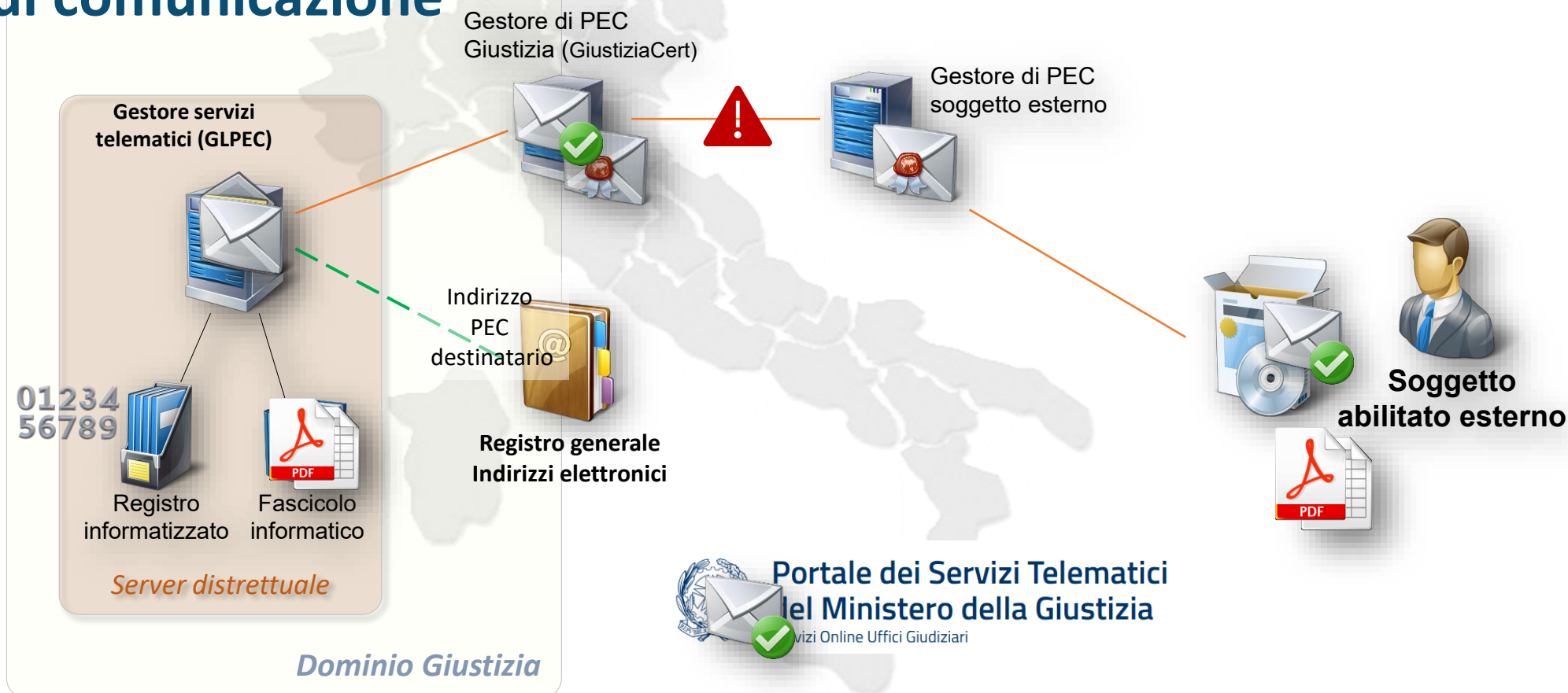


UFFICI DI PROSSIMITÀ

la giustizia più vicina ai cittadini

Servizio pubblico
di informazione
e assistenza per la
volontaria giurisdizione

Flusso di comunicazione





Consultazioni



Portale dei Servizi Telematici
del Ministero della Giustizia

Servizi Online Uffici Giudiziari

L'accesso ai servizi di consultazione avviene su canale sicuro previa identificazione informatica su di un PdA o sul PST, secondo le specifiche di cui all'articolo 6; a seguito di tale identificazione, il PdA o il PST attribuiscono all'utente un **ruolo di consultazione**, a seconda del registro di cancelleria; eseguita tale operazione, viene trasmesso al proxy di cui al comma 2 il codice fiscale del soggetto che effettua l'accesso (nell'header http) e il ruolo di consultazione stesso (nel messaggio SOAP); il proxy trasmette la richiesta al web service del gestore dei servizi telematici.

In base al ruolo di consultazione di cui al comma precedente, il sistema fornisce le autorizzazioni all'accesso rispetto alle informazioni anagrafiche contenute nei sistemi di gestione dei registri o sulla base dell'atto di delega previsto dal Regolamento.



Macrofunzioni

- Depositare atti
- Consultare il fascicolo
- Estrazione di copia
- Notificare in proprio a mezzo PEC
- Pagamenti telematici

Strumenti di deposito

- Posta elettronica certificata iscritta al ReGIndE
- Firma digitale
- «imbustatore» o redattore atti



UFFICI DI PROSSIMITÀ

la giustizia più vicina ai cittadini

Servizio pubblico di informazione
e assistenza per la volontaria giurisdizione

**UFFICI DI PROSSIMITÀ
DELLA REGIONE SICILIANA**

